

p) Pelli grezze e residui della macellazione

COMMERCIO DELLE PELLI

Sommario

PELLI FRESCHE PROVENIENTI DALLA MACELLAZIONE DI BOVINI ED EQUINI E PELLI SALATE

a) Pelli fresche

Oggetto del contratto	Art. 1
Classificazione delle pelli (peso) »	2
Consegna	» 3
Qualità e abbuoni	» 4
Prezzo (pagamento)	» 5
Mediazione	» 6

b) Pelli salate

Contrattazione (peso)	» 7
Clausola speciale (clausola «circa»)	» 8
Clausola speciale (peso «ripe- sato»)	» 9
Specie di vendita (pelli grop- ponate)	» 10
Consegna	» 11
Tolleranze (indicazione di li- mite massimo e minimo)	» 12
Tolleranze (indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso)	» 13
Abbuoni	» 14
Prezzo (modalità)	» 15
Mediazione	» 16

PELLI GREZZE OVINE E CAPRINE NON BUONE PER PELLICCERIA

Unità di base di contrattazione	Art.17
Consegna	» 18
Tolleranze	» 19
Abbuoni	» 20
Calo	» 21
Ricevimento	» 22
Mediazione	» 23

PELLI GREZZE BUONE PER PELLICCERIA - LORO LAVORAZIO- NE DI CONCIA E TINTA E PELLICCE- RIA CONFEZIONATA

Ordinazione	Art.24
Unità di base di contrattazione »	25
Specie di vendita (pellicce con- fezionate su campione)	» 26
Requisiti della merce (qualità e scelte)	» 27
Imballaggio	» 28
Tolleranze	» 29
Classificazione ed abbuoni	» 30
Avanzi di lavorazione	» 31
Ricevimento (gradimento)	» 32
Trasporto (rischio e spese)	» 33
Pagamento	» 34
Reclami	» 35
Difetti ed adulterazione - Avarie (lavorazione di concia e tinta) »	36
Mediazione	» 37

PELLI ESOTICHE GREZZE MERCE DI IMPORTAZIONE

a) Pelli bovine ed equine

Ordinazione (clausola «risposta telegrafica»)	Art.38
Clausola speciale	» 39
Specie di vendita (peso delle pelli - usi particolari)	» 40
Consegna	» 41
Pagamento	» 42

b) Pelli ovine e caprine

Ordinazione (clausola «risposta telegrafica»)	» 43
Pelli importate	» 44
Consegna	» 45
Pagamento	» 46

c) Contratti per merce nazionalizzata

Contrattazione, descrizione e qualità della merce	» 47
--	------

Consegna e reclami	» 48	Imballaggi	» 54
Mediazione	» 49	Tolleranze (peso)	» 55
PELLI CONCIATE		Prezzo	» 56
Ordinazione - Contrattazioni .	Art.50	Pagamento	» 57
Specie di vendita	» 51	Reclami (contestazioni sulla qualità)	» 58
Unità di base di contrattazione	» 52	Reclami (contestazioni sulla misura)	» 59
Modi di misurazione (arroton- damento)	» 53	Risoluzione del contratto	» 60
		Mediazione	» 61



ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

2 febbraio 1978.

Ultima revisione:

a) esame del Comitato tecnico: 16 dicembre 1980.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 16 febbraio 1981.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 465 del 15 luglio 1981.

PELLI¹ FRESCHE PROVENIENTI
DALLA MACELLAZIONE DI BOVINI
ED EQUINI E PELLI SALATE

a) Pelli fresche

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Il contratto impegna i produttori di pelli² i quali devono consegnare, per tutta la durata del contratto, tutto ed esclusivamente il prodotto della propria macellazione o scuoiatura.

Art. 2 - Classificazione delle pelli (peso).

Le pelli di animali bovini ed equini sono contrattate a peso ed i prezzi sono stabiliti secondo la seguente classificazione:

- 1^a - Pelli di vitello del peso fino a kg 4 (morticini ed immaturi esclusi);
- 2^a - Pelli di vitello del peso da più di 4 fino a 6 kg;
- 3^a - Pelli di vitello del peso da più di 6 fino a 8 kg;
- 4^a - Pelli di vitello del peso da più di 8 fino a 12 kg;
- 5^a - Pelli di vitello del peso da più di 12 fino a 20 kg;
- 6^a - Pelli di vitello del peso da più di 20 fino a 26 kg.

Entro ciascuna categoria viene tenuto conto del colore del manto (bianco - colorato - bianco nero).

Nota: I pesi di cui sopra si intendono riferiti a pelli quadrate.

- 7^a - Pelli di vitellone del peso da più di 26 fino a 40 kg;
- 8^a - Pelli di vitellone del peso da più di 40 fino a 50 kg;
- 9^a - Pelli di vitellone di oltre 50 kg;
- 10^a - Pelli di vacca del peso fino oltre 30 kg;
- 11^a - Pelli di vacca del peso di oltre 30 kg;

- 12^a - Pelli di vacca del peso da più di 30 fino a 40 kg;
- 13^a - Pelli di vacca del peso di oltre 40 kg;
- 14^a - Pelli di bovetto, scottona e torello del peso fino a 30 kg;
- 15^a - Pelli di bovetto e scottona del peso da più di 30 fino a 40 kg;
- 16^a - Pelli di bue, del peso di oltre 40 kg;
- 17^a - Pelli di civetto, del peso fino a 40 kg;
- 18^a - Pelli di toro, del peso di oltre 40 kg;
- 19^a - Pelli di puledro, del peso fino a 12 kg;
- 20^a - Pelli di cavallo;
- 21^a - Pelli di mulo;
- 22^a - Pelli di asino.

Art. 3 - Consegna.

La consegna delle pelli è eseguita nei singoli macelli dei produttori o al macello pubblico all'incaricato del compratore.

Art. 4 - Qualità e abbuoni.

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità per epidemie o da altri fatti accidentali, le pelli con difetto di scortico (*buchi, tagli, rasure, etc.*) oppure sformate, piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate o comunque difettate, danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente all'entità dell'imperfezione.

Nell'esecuzione di contratti che hanno per oggetto pelli di bestiame allevato o macellato nell'Italia settentrionale il compratore, preavvisato alla conclusione del contratto, è tenuto ad accettare anche pelli di animali provenienti da altre zone italiane od estere contro abbuono in relazione al minor valore delle pelli di provenienza diversa da quella oggetto del contratto.

Le pelli classificate come «quadrate» si intendono prive della testa, delle alette e con zampe tagliate al ginocchio; le altre devono essere consegnate senza corna, senza unghie, senza unghioli e senza mu-

(1) In Milano ha sede, in locali concessi dalla C.C.I.A.A., il Mercato Nazionale Pelli, il quale ha un proprio regolamento contenente il richiamo agli usi e consuetudini accertati dalla C.C.I.A.A. di Milano.

Nel regolamento anzidetto è pure consigliato il ricorso ad arbitro per la composizione delle eventuali controversie.

(2) Sono «produttori di pelli» coloro che provvedono alla macellazione e coloro che provvedono alla scuoiatura del bestiame da loro acquistato.

si, prive dell'osso di coda, senza nervature alle orecchie ed in tale stato di pulitura e condizionatura da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta.

Il compratore ha diritto ad un abbuono sul peso constatato per le pelli non in condizionatura regolare.

Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che sono in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti, non sono mercantili.

Art. 5 - Prezzo (pagamento).

Le pelli possono essere consegnate dal produttore all'acquirente anche prima della determinazione del prezzo, il quale viene stabilito ai primi giorni del mese successivo a quello in cui ha luogo la consegna in base ai prezzi correnti sul mercato.

Nei contratti plurimensili gli acquirenti possono corrispondere ai produttori acconti o cauzioni sul presunto valore delle pelli in corso di consegna. I raccoglitori per conto terzi sono compensati da questi ultimi in base al quantitativo di pelli consegnate.

Art. 6 - Mediazione.

Nelle contrattazioni fra macellatori e raccoglitori, per pelli fresche, la provvigione per mediazione è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti nella misura dello 0,50%.

La stessa provvigione spetta ai commissionari e procacciatori di affari.

b) Pelli salate

Art. 7 - Contrattazione (peso).

La contrattazione di pelli salate provenienti dalla macellazione di bovini e di equini avviene a peso fresco (peso coda) oppure a peso «ripesato».

Art. 8 - Clausola speciale (clausola «circa»).

Se nei contratti di vendita di pelli salate (*compresi i gropponi e frassami*) in lotti, la quantità della merce è indicata con l'espressione «circa», il venditore può consegnare una quantità del 5% in più o in meno di quella contrattualmente convenuta.

Art. 9 - Clausola speciale (peso «ripesato»).

L'espressione «peso ripesato» indica il peso constatato all'atto della consegna delle pelli dopo la salatura.

Se la salatura è avvenuta in vasca prima di stabilire il peso «ripesato» le pelli devono sottostare ad una scolatura della salamoia per 12 ore nella vasca stessa e 24 ore in pile, fuori della vasca.

Le pile sono formate:

- di 300 pelli di vitello del peso fino a kg 6;
- di 250 pelli di vitello del peso di più di 6 kg fino a 8 kg;
- di 200 pelli di vitello del peso da 8 a 12 kg;
- di 150-175 pelli di vitellone del peso da 12 a 20 kg;
- di circa 150 pelli bovine del peso inferiore a kg 40;
- di 150 pelli equine;
- di circa 125 pelli bovine del peso superiore a 40 kg.

Se invece la salatura è avvenuta a secco (*fuori vasca*), il peso «ripesato» è quello constatato alla consegna, dopo 24 ore di impilatura, secondo le modalità di cui al capoverso precedente.

In ambedue i casi il peso «ripesato» è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli.

Nelle consegne a peso «ripesato» la pesatura è eseguita durante il ricevimento della merce oppure a fine del «ricevimento» se le pelli sono man mano confezionate in pacchi.

Il peso della merce è comprensivo anche dell'eventuale imballaggio (*legatura con corda*).

Art. 10 - Specie di vendita (pelli gropponate).

Le pelli bovine sono vendute anche «gropponate» intendendo con tale espressione che il groppone è venduto separatamente dai fianchi e dalle spalle (*frassame*) con corda amputata a circa cm 15 dalla sua radice.

Se il contratto non indica la percentuale di taglio, il groppone si intende tagliato al «portante».

I gropponi sono venduti a peso reale

previa impilatura di almeno 100 gropponi che successivamente sono spazzati dal sale e pesati³. Le spalle (*teste*) sono esse pure impilate e spazzate. I fianchi sono scossi.

I frassami devono rispondere ad una misura minima; per le spalle (*teste*) di cm 70 misurati dal taglio di gropponatura all'inizio del canale dell'orecchio; per i fianchi, da cm 25 in su al centro e per cm 10 minimo in su alla punta di petto.

Art. 11 - Consegna.

La consegna delle pelli bovine (escluse quelle di vitello) ed equine a «peso coda» avviene dietro esibizione della distinta in cui sono specificati i dati delle pelli (numero di targhetta e peso singolo).

In ogni caso le pelli di qualsiasi specie devono rispondere ad una sequenza regolare di pesi compresi fra i limiti di peso minimi e massimi anche se la media non è indicata in contratto.

Il calo delle pelli nei limiti del peso minimo e massimo deve essere in relazione al calo medio riscontrato sull'intera partita.

Il ricevimento da parte del compratore direttamente o a mezzo di suo mandatario ha valore di accettazione della partita oggetto del contratto, in qualità e peso. Il venditore non garantisce che la merce sia adatta per l'impiego al quale è destinata, e per il quale verrà utilizzata, e non è responsabile dei vizi rilevati durante e dopo la lavorazione.

La merce è venduta franco su automezzo al magazzino del venditore o franco su vagone stazione partenza.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore.

Art. 12 - Tolleranze (indicazione di limite massimo e minimo).

Se nel contratto la quantità della merce è indicata con un limite minimo

(3) Le pile sono di 120 gropponi quando questi siano ricavati da pelli di peso inferiore a kg 45 e di 150 quando siano ricavati da pelli di peso inferiore a kg 30.

ed un limite massimo (per esempio 1.000-1.200 pelli), il venditore deve consegnare un quantitativo di pelli compreso fra i limiti indicati senza ulteriori tolleranze.

Art. 13 - Tolleranze (indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso).

Nei contratti di vendita di lotti di pelli salate (compresi i gropponi ed i frassami) sono precisati, oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso delle singole pelli nonché il peso medio della partita.

Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno.

Art. 14 - Abbuoni.

Per le pelli di vitello fino a 12 kg sono concessi abbuoni come segue:

- del 10% fra la prima e la seconda scelta;
- del 20% fra la prima e la terza scelta;
- del 30-40% fra la prima e la quarta scelta.

Per le altre pelli gli abbuoni sono concessi a seconda dell'entità del difetto.

Art. 15 - Prezzo (modalità).

Il prezzo si intende convenuto per contanti netto alla consegna della merce o contro documenti di spedizione e comprende le spese di imballaggio (corda), la prestazione del personale per il ricevimento (leggi «collaudo e gradimento») e per il carreggio eventuale.

Art. 16 - Mediazione.

Nelle vendite di pelli salate, in lotti, la provvigione per mediazione è dell'1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore.

Se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento (leggi «collaudo e gradimento») della merce, la provvigione è dell'1% anche da parte del compratore.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori di affari.

PELLI GREZZE OVINE E CAPRINE NON BUONE PER PELLICCERIA

Art. 17 - Unità di base di contrattazione.

Le pelli ovine e caprine sono contrattate a numero o a peso, con indicazione del peso medio.

Art. 18 - Consegna.

La consegna avviene al magazzino del venditore.

La merce è resa franca sul vagone o automezzo ed il prezzo di essa comprende le spese per la salatura (per le pelli salate fresche o salamoiate e salate secche), l'imballaggio, la prestazione del personale per il ricevimento (leggi «collaudo e gradimento») per il carreggio, etc.

Art. 19 - Tolleranze.

Il prezzo indicato nel contratto si intende per le pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. La presenza di pelli di animali morti per epidemie e per altri fatti accidentali, di pelli con difetto di scortico (*buchi, tagli, rasure, etc.*) oppure sformate, stercate etc. è tollerata nella misura massima del 25% e dà sempre diritto al compratore ad un abbuono corrispondente alla natura e all'entità dell'imperfezione.

Art. 20 - Abbuoni.

Le pelli devono essere uniformi di peso e di taglia, a seconda della qualità, del tipo di scelta e della provenienza.

Nei vari sacchi di peso è consentita una tolleranza in più o in meno del 3% sul peso dichiarato.

Sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- del 33% fra la prima e la seconda scelta;
- del 50% fra la prima e la terza scelta.

Se in una partita di pelli secche si trovano piccoli quantitativi di pelli salate secche, il prezzo da corrispondersi per dette pelli è pari all'80% di quello pattuito.

Il compratore non è tenuto a ritirare le pelli di scarto.

Se la merce è contrattata a numero l'abbuono viene concesso in natura.

Art. 21 - Calo.

A seconda del percorso e delle stagioni in cui avviene il trasporto, è tollerato un calo naturale per le pelli secche, fino all'1%; per le pelli salate secche fino all'1,50% e per le pelli salate fresche fino al 3%.

Art. 22 - Ricevimento.

Le pelli sono consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso di coda e in stato di pulitura tale da comprendere solo il pelo o la lana e la pelle propriamente detta.

Il ricevimento da parte del compratore o a mezzo di un suo mandatario ha valore di gradimento (leggi «collaudo») della qualità e del peso della partita oggetto del contratto.

Per le pelli secche è tollerata la nafilina necessaria per la loro conservazione fino ad un massimo del 26%.

Il venditore non garantisce che la merce sia adatta per l'impiego al quale è destinata, e per il quale verrà utilizzata, e non è responsabile dei vizi rilevati durante e dopo la lavorazione.

Art. 23 - Mediazione.

Nei contratti di compravendita di pelli ovine e caprine la provvigione per mediazione è corrisposta da parte del venditore, nella misura del 2% per le pelli di agnello e capretto e dell'1% per le pelli di montone e capra, e da parte del compratore nella misura dell'1% per qualsiasi tipo di pelle.

Se il mediatore ha il mandato dal compratore di ricevere e ritirare la merce per conto di lui, ha diritto di percepire, oltre le percentuali suddette, l'1% sul prezzo della merce ritirata.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori di affari.

PELLI GREZZE BUONE PER PELLICCERIA - LORO LAVORAZIONE DI CONCIA E TINTA E PELLICCERIA CONFEZIONATA

Art. 24 - Ordinazione.

Il rappresentante rilascia copia della commissione al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della con-

ferma del venditore, da darsi entro il giorno successivo, se le parti risiedono nella stessa piazza, e nel termine necessario per le relative comunicazioni, in ogni altro caso.

La mancanza di comunicazioni nei termini anzidetti equivale a conferma tacita.

Nei contratti di vendita di pellicceria in genere conclusi mediante ausiliari è sempre sottintesa la clausola «salvo approvazione della Casa».

Art. 25 - Unità di base di contrattazione.

Le pelli grezze per pellicceria sono contrattate a numero (gatti, tassi, scoiattoli, volpi, agnelli caracul, puzzole, donnole, faine, martore, ermellini, etc.) ad eccezione delle pelli di coniglio e di lepre, che sono contrattate a peso.

Le pelli ovine e caprine grezze per pellicceria sono contrattate indifferente-mente sia a numero che a peso, con indicazione del peso medio.

Art. 26 - Specie di vendita (pellicce confezionate su campione).

Le pellicce confezionate vengono fornite in conformità del campione-tipo scelto dal committente, con le variazioni di colore e di misura volta a volta specificate nell'ordinazione.

In difetto di particolari istruzioni, il campione serve solo per indicare la qualità della merce e il tipo di confezione.

Art. 27 - Requisiti della merce (qualità e scelte).

Le pelli grezze devono provenire dalla normale macellazione o cacciagione e devono essere essiccate all'aria, non direttamente al sole, e a «regola d'arte».

Art. 28 - Imballaggio.

Gli imballaggi di qualsiasi specie, necessari per il trasporto, vengono fatturati al compratore al puro costo.

Art. 29 - Tolleranze.

Nella compravendita di pelli grezze,

a seconda della loro provenienza sono tollerate superficiali tracce di sangue e di carnicci.

Le pelli secche non devono contenere umidità.

Per le pelli di coniglio e di lepre contrattate a peso è tollerata una percentuale di umidità fino al 5%.

Art. 30 - Classificazione ed abbuoni.

Le pelli grezze per pellicceria, a seconda delle caratteristiche naturali, dell'epoca di macellazione o cacciagione, del luogo di provenienza e del loro stato di conservazione sono classificate, all'atto del ricevimento, di prima, di seconda, di terza scelta e di scarto e sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

del 50% fra la prima e la seconda scelta;

del 65% fra la prima e la terza scelta.

Lo scarto si intende non atto per pellicceria.

Talora, in luogo dell'abbuono sul prezzo, si concede una compensazione in natura.

Art. 31 - Avanzi di lavorazione.

Eventuali recuperi derivanti dalla lavorazione delle pelli, come rasature del pelo o della lana, rifilature, etc., restano a beneficio del conciatore o del tintore.

Art. 32 - Ricevimento (gradimento).

Il ricevimento da parte diretta del compratore o a mezzo di suo mandatario ha valore di gradimento (leggi «collaudo e gradimento») della qualità e del peso della partita oggetto del contratto.

Art. 33 - Trasporto (rischio e spese).

Le merci viaggiano a spese e rischio del destinatario anche quando il vettore sia stato scelto dal venditore.

Art. 34 - Pagamento.

Il pagamento delle pelli grezze si esegue all'atto della consegna della merce.

Il pagamento delle lavorazioni è dovuto all'atto del ritiro della merce.

Art. 35 - Reclami.

Qualsiasi reclamo per vizi della merce deve essere proposto, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento.

Art. 36 - Difetti ed adulterazione - Avarie (lavorazione di concia e tinta).

Il conciatore o tintore non assume, per le pelli che sono date in lavorazione per la concia o la tinta, responsabilità per la riuscita del lavoro, se la stessa risulti difettosa in dipendenza di vizi occulti della merce o per avere quest'ultima subito precedenti manipolazioni.

Il conciatore o il tintore non risponde della merce del cliente lasciata nei suoi magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per i deterioramenti derivanti dalla natura del prodotto e non da cattiva conservazione da parte del conciatore o del tintore. Così pure non risponde per le avarie ed altri deterioramenti della merce finita e lasciata nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione, quando avarie e deterioramenti non siano imputabili a colpa nella custodia.

Art. 37 - Mediazione.

Nei contratti di compravendita di pelli grezze per pellicceria la provvigione, per mediazione, è corrisposta nella misura dell'1% da parte del compratore e del 2% da parte del venditore.

Se il mediatore ha il mandato dal compratore di ricevere e ritirare la merce per suo conto, ha diritto di percepire, oltre la provvigione suddetta, l'1% sul prezzo della merce ritirata.

La stessa percentuale spetta ai commissionari ed ai procacciatori di affari.

**PELLI ESOTICHE GREZZE
MERCE DI IMPORTAZIONE**

a) Pelli bovine ed equine

Art. 38 - Ordinazione (clausola «risposta telegrafica»).

La clausola «risposta telegrafica» nelle offerte e ordinazioni consente un termine ragionevole per la risposta.

Scaduto tale termine l'ordine e l'offerta si intendono decaduti.

Art. 39 - Clausola speciale.

Gli affari di pelli esotiche grezze bovine ed equine, da imbarcare all'origine o viaggianti o già arrivate, sono soggetti alle clausole dei contratti internazionali in vigore.

Art. 40 - Specie di vendita (peso delle pelli - usi particolari).

Le pelli grezze esotiche vengono vendute con le clausole consuetudinarie delle varie origini e provenienze:

- 1) peso origine senza franchigia;
- 2) peso origine con franchigia;
- 3) peso sbarco verificato all'arrivo.

Art. 41 - Consegna.

La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce.

Art. 42 - Pagamento.

Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti. Nel caso che la merce sia arrivata o sia di imminente arrivo, il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce, una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

I buoni di consegna regolarmente rilasciati sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore. Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nullaosta dello spedizioniere o della banca o di chiunque può far valere diritti sulla merce stessa.

b) Pelli ovine e caprine

Art. 43 - Ordinazione (clausola «risposta telegrafica»).

La clausola «risposta telegrafica» nelle offerte e ordinazioni consente un termine ragionevole per la risposta. Scaduto tale termine l'ordine e l'offerta si intendono decaduti.

Art. 44 - Pelli importate.

I contratti di pelli esotiche grezze, ovine e caprine, da imbarcare all'origi-

ne o viaggianti o già arrivate, sono soggetti alle clausole dei rispettivi contratti internazionali in vigore.

Art. 45 - Consegna.

La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce.

Art. 46 - Pagamento.

Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti. Nel caso che la merce sia arrivata o di imminente arrivo il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce, una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

Nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore, i buoni di consegna sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali.

Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nulla osta dello spedizioniere o della banca o di chiunque può fare valere diritti sulla merce.

c) Contratti per merce nazionalizzata

Art. 47 - Contrattazione, descrizione e qualità della merce.

I contratti sono conclusi con la clausola «franco vagone o camion o magazzino porto di arrivo» oppure «franco magazzino compratore in container» e con la clausola «ripesato» per pelli vendute a peso di arrivo.

Gli affari sono sempre soggetti alle regole dei contratti internazionali.

Per ogni differenza di qualità sarà accordato un bonifico da stabilirsi da un perito, nominato d'accordo fra le parti, oppure da periti in contraddittorio, oppure a mezzo di arbitro.

I venditori non garantiscono la merce come adatta allo scopo per il quale possa essere richiesta o impiegata, né sono responsabili per difetti latenti od altri, che apparissero dopo che le pelli sono state messe in lavorazione od in conseguenza del loro impiego.

Nel caso che la merce abbia subito parziali avarie durante il trasporto

marittimo o durante la giacenza in banca o nei magazzini, il compratore è tenuto:

– a ritirare anche la parte di pelli avariate se queste non superano una percentuale in valore del 2% su tutta la partita. Naturalmente il compratore ha diritto ad un bonifico corrispondente all'entità dell'avaria stabilita da perizia;

– a ritirare la parte di pelli sane, se quella avariata supera il 2% del valore complessivo della partita. Per la parte non ritirata o non consegnata, perché avariata, il venditore resta libero da ogni impegno.

Il venditore non è tenuto a sostituire la merce in tutto o in parte non ritirata o non consegnata a causa delle avarie subite durante il trasporto.

Art. 48 - Consegna e reclami.

La consegna della merce è eseguita nei Magazzini Generali o nei magazzini del venditore, al compratore o al suo incaricato.

Nessun reclamo riguardante il peso, la qualità o lo stato della merce potrà essere preso in considerazione dopo effettuato il ricevimento (leggi «collaudo e gradimento») da parte del compratore o di chi per esso.

Art. 49 - Mediazione.

Nei contratti di compravendita di pelli di importazione grezze nazionalizzate la provvigione, per mediazione, è corrisposta dal solo venditore in ragione dell'1% sul prezzo della merce.

Se sia stata convenuta una provvigione anche da parte del compratore, questa non è comunque inferiore allo 0,50%.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari ed ai procacciatori di affari.

PELLI CONCIATE

Art. 50 - Ordinazione - Contrattazioni.

I contratti conclusi a mezzo di rappresentanti, viaggiatori e piazzisti, sono sempre sottoposti alla condizione della clausola «salvo approvazione della Casa».

Il rappresentante rilascia nota di commissione al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore.

La conferma del venditore deve pervenire al compratore entro il giorno successivo se le parti risiedono sulla piazza, altrimenti nel termine ragionevole necessario per le comunicazioni relative.

Se il venditore lo richiede, il compratore è tenuto a sottoscrivere il contratto definitivo.

Art. 51 - Specie di vendita.

Nei contratti di pelli conciate per suola si indicano, come elementi principali, la provenienza, gli spessori, gli estremi di peso. Per i gropponi da suola si indica lo spessore base con stacco di 1/2 mm nel tipo leggero (fino a 3 1/2 / 4 mm) e di 1 mm nei tipi più pesanti (4 mm in poi).

Quando non vi sia altra indicazione, la denominazione «macello» si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello nazionale.

Nei contratti di pelli conciate per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, etc. si indicano come elementi principali: la scelta, lo spessore, il tipo di concia (al cromo, al vegetale, etc.) il tipo di rifinitura (liscio, scamosciato, box, granito, etc.), lo scacco di misura, cioè il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle oggetto del contratto.

Art. 52 - Unità di base di contrattazione.

Le pelli conciate sono contrattate come segue:

- a) le pelli bovine ed equine per suola, in ragione di chilogrammo;
- b) le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche e cerate (concia vegetale) sia a peso che a misura;
- c) le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, etc. comunque conciate, a piede inglese quadrato, a metro quadrato o sottomultipli;
- d) le pelli per fodere, a misura, a peso ed anche a numero;
- e) le pelli per guanti a misura;
- f) le pelli di lucertola e di coccodrillo,

lo, a centimetro di larghezza misurate al centro della pelle;

g) le pelli di serpente, a metro lineare.

Art. 53 - Modi di misurazione (arrotondamento).

Le pelli conciate si misurano a piede quadrato e a quarti di piede quadrato arrotondato al quarto in più, quando la misura fra un quarto e l'altro supera 1/8 di piede quadrato, arrotondato al quarto in meno, quando la misura fra un quarto e l'altro è inferiore a 1/8 di piede quadrato.

Le misure vengono eseguite col sistema metrico decimale o col sistema inglese (piede quadrato = mq. 0,0929; pollice quadrato = cmq. 6,452).

In caso di misurazione in metri quadrati o sottomultipli l'arrotondamento avverrà con l'approssimazione per eccesso o per difetto al decimetro quadrato.

Per le pelli di rettile si indica lo scacco di larghezza e cioè la larghezza minima e massima entro i cui limiti può variare quella di ogni singola pelle oggetto del contratto.

Art. 54 - Imballaggi.

L'imballaggio consistente solamente nella corda o spago è a carico del venditore.

Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in caso di trasporti o spedizioni, vengono fatturati al compratore al puro costo.

Art. 55 - Tolleranze (peso).

Sul peso dichiarato è ammessa una tolleranza dell'1% per le pelli conciate per suola.

Quando nei contratti aventi per oggetto corame pesante di suola è indicato il peso di ciascuna schiappa, è ammessa una tolleranza in più o in meno di 1/2 kg per ogni schiappa del peso fino a kg 8 e di kg 1 in più o in meno, per la schiappa di peso superiore.

Art. 56 - Prezzo.

Il prezzo, per le pelli vendute a peso, si intende per chilogrammo netto dedotta la tara effettiva.

Art. 57 - Pagamento.

Il pagamento si intende per contanti, alla consegna della merce.

Art. 58 - Reclami (contestazioni sulla qualità).

Il compratore è tenuto ad accertarsi che la merce fornitagli sia di qualità mercantile e rispondente all'uso cui intende destinarla prima di metterla in lavorazione. I difetti devono essere contestati al fornitore prima di tagliare le pelli ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono adeguato, ma non mai il risarcimento di danni derivanti dalla confezione del manufatto.

Art. 59 - Reclami (contestazioni sulla misura).

In caso di contestazione sulle misure delle pelli, la parte interessata di norma usa far accertare le misure dalla Stazione Sperimentale dell'industria del cuoio (di Napoli o di Torino).

Art. 60 - Risoluzione del contratto.

La concia imperfetta delle pelli dà diritto a rifiuto della merce da parte del compratore ed alla conseguente risoluzione del contratto.

Art. 61 - Mediazione.

Nei contratti di compravendita di pelli conciate la provvigione, per mediazione, è corrisposta da parte del solo venditore in ragione del 2%.

Le stesse percentuali sono d'uso per i commissionari e procacciatori di affari.